

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 15 dicembre 2010 — Saracco/BCE

(Causa F-66/09) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Personale della BCE — Aspettativa per motivi personali — Durata massima — Diniego di proroga)

(2011/C 38/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Roberta Saracco (Arona, Italia) (rappresentante: F. Parrat, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: F. Malfrère, G. Nuvoli, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avocat)

Oggetto

L'annullamento della decisione della BCE recante il diniego di rinnovare un'aspettativa per motivi personali

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Saracco sopporterà la totalità delle spese.

⁽¹⁾ GU C 205 del 29.8.2009, pag. 51.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 15 dicembre 2010 — Angelo Sánchez/Consiglio

(Causa F-67/09) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Congedo speciale — Malattia grave di un ascendente — Metodo di calcolo del numero di giorni di congedo nel caso di pluralità di ascendenti gravemente malati)

(2011/C 38/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nicolás Angelo Sánchez (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avocats)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: K. Zieleśkiewicz, e M. Bauer, agenti)

Oggetto

L'annullamento delle decisioni adottate dal convenuto con le quali si respingono le domande di congedo speciale presentate dal ricorrente a causa della grave malattia da cui sono affetti i suoi genitori

Dispositivo

- 1) Le decisioni del Consiglio dell'Unione europea 8 ottobre 2008 e 8 dicembre 2008 con le quali si respingono le domande di congedo speciale presentate dal sig. Angelo Sánchez sono annullate.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà la totalità delle spese.

⁽¹⁾ GU C 220 del 12.9.2009, pag. 43.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 16 dicembre 2010 — AG/Parlamento (Causa F-25/10) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Licenziamento al termine del periodo di prova — Irricevibilità manifesta — Tardività del ricorso — Notifica con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno)

(2011/C 38/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AG (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avocats)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e V. Montebello-Demogeot, agenti)

Oggetto

La domanda volta all'annullamento della decisione di licenziamento della ricorrente al termine del periodo di prova nonché la domanda volta al risarcimento del danno asseritamente subito

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) AG sopporterà la totalità delle spese.

⁽¹⁾ GU C 161 del 19.6.2010, pag. 58.